

CAPO I
FINALITÀ

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

art. 5

AI soggetti, comprese le persone fisiche, ai quali vengono erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale, viene istituito il relativo albo.

2. L'albo è aggiornato annualmente dal Segretario Comunale ed è approvato dalla Giunta comunale entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le erogazioni.

3. L'albo approvato è pubblicato all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini da parte del Sindaco con avvisi pubblici.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Sindaco trasmette copia dell'albo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di accesso si applicano le norme contenute nello Statuto Comunale, nelle leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241 e nel relativo regolamento.

Art. 6

1. L'albo è suddiviso nei settori di intervento previsti nel presente regolamento.

2. Per ciascuna persona fisica iscritta nell'albo sono indicati:

- a) cognome, nome, luogo, data di nascita e indirizzo;
- b) finalità dell'intervento;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni o in mancanza la norma prevista dal presente regolamento;

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione o altro organismo iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) finalità dell'intervento
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni o in mancanza la norma prevista dal presente regolamento;

-di prendere atto del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, a norma dell'art. 53 - secondo comma - della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 7

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino

e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che hanno sede nel Comune.

CAPO II
PROCEDURE

Art. 8

1. Per ottenere le agevolazioni previste dal presente regolamento, i soggetti promotori devono presentare domanda in carta legale entro il 31 maggio di ogni anno e comunque anteriormente allo svolgimento dell'iniziativa che dovrà essere realizzata nel corso dell'anno stesso.

Per le attività eccezionalmente non programmabili entro il termine suddetto, la domanda deve essere presentata in tempo utile per un adeguato esame dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione.

2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere corredate da ogni elemento utile a valutare la conformità dell'iniziativa a quanto previsto dall'art. 2 e debbono tassativamente indicare se, per la medesima iniziativa, siano state richieste o si abbia intenzione di richiedere agevolazioni da parte di altri soggetti pubblici.

3. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) relazione illustrativa dell'attività proposta e sue finalità;
- b) piano finanziario delle entrate e delle spese previste.

CAPO III
SETTORI DI INTERVENTO

Art. 9

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o

dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE

Art. 10

1. L'entità del contributo, per ciascuna delle iniziative proposte, è determinata dal Comune, valutando l'ampiezza e la articolazione del programma, nonché la sua efficacia per la valorizzazione del settore interessato.

Art. 11

1. Le agevolazioni in argomento sono liquidate dal Comune previo accertamento della effettiva realizzazione delle iniziative finanziate.

A tale fine il soggetto attuatore deve presentare al Comune entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle attività la seguente documentazione:

- a) relazione sull'attività realizzata e sui risultati conseguiti;
- b) dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese.

2. Per gli Enti pubblici il rendiconto di cui al punto b) deve essere approvato con deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, dal competente Organo.

3. Per gli altri soggetti il rendiconto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

4. Ove tali organi non esistano dovrà essere prodotta idonea documentazione giustificativa delle entrate e delle spese.

5. Qualora l'iniziativa sia stata realizzata in misura ridotta o le spese siano state notevolmente inferiori a quelle preventivate, la liquidazione delle agevolazioni può essere proporzionalmente ridotta.

dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE

Art. 10

1. L'entità del contributo, per ciascuna delle iniziative proposte, è determinata dal Comune, valutando l'ampiezza e la articolazione del programma, nonché la sua efficacia per la valorizzazione del settore interessato.

Art. 11

1. Le agevolazioni in argomento sono liquidate dal Comune previo accertamento della effettiva realizzazione delle iniziative finanziate.

A tale fine il soggetto attuatore deve presentare al Comune entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle attività la seguente documentazione:

- a) relazione sull'attività realizzata e sui risultati conseguiti;
- b) dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese.

2. Per gli Enti pubblici il rendiconto di cui al punto b) deve essere approvato con deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, dal competente Organo.

3. Per gli altri soggetti il rendiconto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

4. Ove tali organi non esistano dovrà essere prodotta idonea documentazione giustificativa delle entrate e delle spese.

5. Qualora l'iniziativa sia stata realizzata in misura ridotta o le spese siano state notevolmente inferiori a quelle preventivate, la liquidazione delle agevolazioni può essere proporzionalmente ridotta.

CAPO V
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 12

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo e operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

CAPO VI
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 13

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico ed amatoriale per la formazione educativa e sportiva.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero a favore della Comunità.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale, con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

ART. 14

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.11 è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore.

CAPO VII
SVILUPPO ECONOMICO

Art.15

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni locali tipiche che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere e interventi per favorire la diffusione del turismo sociale;
- e) a contributi annuali a favore di organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti attrezzature di proprietà comunale.

Il Comune non assume nessuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

CAPO VIII
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 16

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative sono finalizzati principalmente:
- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, Pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 17

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia della attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

CAPO IX
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 18

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori ambientali e naturali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

CAPO X INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 19

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

1. Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti analoghe norme regolamentari in vigore ed entra in vigore dal momento in cui a seguito del favorevole esame dell'Organo regionale di controllo diviene esecutivo.